

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA AMMINISTRATIVA

(Art. 13 del D.P.R. 19.6.79 n.348)

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le procedure e le competenze relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 13 del D.P.R. 19 Giugno 1979, n.348.

Art. 2

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande intese a conseguire le licenze di polizia amministrativa di cui al precedente articolo 1, regolari nel bollo, debbono essere indirizzate al Sindaco, redatte preferibilmente su moduli a stampa a disposizione dei richiedenti presso gli uffici comunali competenti.

Alle domande deve essere allegata la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931, n.773 e successive modificazioni, del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6/5/1940, n.635 e successive modificazioni, nonchè delle leggi speciali.

Le domande debbono inoltre contenere il numero di codice fiscale del richiedente.

Art. 3

COMPETENZE DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI

L'istruttoria e la trattazione delle funzioni di polizia amministrativa disciplinate dal presente Regolamento sono distribuite fra gli uffici comunali sulla base delle seguenti modalità:

- a) la ripartizione Servizi e Lavori Pubblici è competente in ordine all'istruttoria riguardante il rilascio della licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori o montacarichi per il trasporto di persone o di materiali;
- b) la ripartizione ~~Sport, Turismo e Tempo Libero~~ è competente in ordine all'istruttoria per il rilascio delle licenze concernenti:
 - 1) l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere;
 - 2) le feste da ballo, le corse di cani e di cavalli ed altri spettacoli o trattenimenti dello stesso genere;
 - 3) l'apertura di esercizio di circoli sportivi, palestre, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione;
 - 4) i pubblici trattenimenti, le esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri soggetti di curiosità, le audizioni all'aperto;
 - 5) gli alberghi, compresi quelli diurni, le locande, le pensioni, gli stabilimenti di bagni, gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili;

c) la ripartizione ~~Trasporti, Traffico e Viabilità~~ è competente in ordine all'istruttoria riguardante:

- 1) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche il luogo pubblico o aperto al pubblico;
- 2) la registrazione dei conduttori dei veicoli di piazza;
- 3) la iscrizione di portieri e custodi.

d) la ripartizione ~~Commercio~~ è competente in ordine all'istruttoria riguardante;

- 1) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie di persone;
- 2) il rilascio della licenza per la vendita ed il consumo di alimenti e bevande, nonchè il rilascio della speciale autorizzazione per la vendita di superalcolici;
- 3) il rilascio della licenza per l'apertura e l'esercizio di trattorie, caffè, osterie o altri esercizi in cui si vendono bevande non alcoliche, sale pubbliche di biliardi o altri giuochi leciti;
- 4) il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica o di qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari;
- 5) la licenza temporanea agli stranieri per l'esercizio di mestieri ambulanti non ricompresi nella disciplina dell'art. 14 della legge 19 maggio 1976, n.398;
- 6) la registrazione per mestieri ambulanti, fatte salve le competenze della ripartizione Trasporti, Traffico e Viabilità;
- 7) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate.

e) la ripartizione ~~Cultura~~ è competente in ordine al rilascio della istruttoria per:

- 1) il rilascio della licenza per rappresentazioni, teatrali, cinematografiche ed accademie;

2) il rilascio della licenza per l'apertura di circoli diversi da quelli sportivi.

f) la ripartizione Edilizia Privata è competente in ordine alla dichiarazione di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo.

g) la ripartizione Ecologica e Tutela dell'Ambiente è competente in ordine alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose (1).

h) la ripartizione Assistenza è competente in ordine all'istruttoria per:

1) il rilascio della licenza per la raccolta di fondi od oggetti, collette o questue;

2) i provvedimenti per l'assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza.

(1) Per l'esercizio di questa competenza si veda anche quanto è stabilito nei regolamenti comunali in materia di igiene e sanità (cfr. l'art. 109 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n.297, punti 9 e 10).

Art. 4

ORGANI COMPETENTI AL RILASCIO DELLE LICENZE

La competenza al rilascio delle licenze spetta al Sindaco od all'Assessore da lui delegato.

Il rilascio delle licenze di cui ai numeri 7, 8, 10, 12 dell'art. 13, I comma, del d.P.R. 19 giugno 1979, n.348, spetta al Consiglio comunale.

Il rilascio delle licenze di cui ai numeri 1, 5, 6, 9, 11 dell'art. 13, I comma, del d.P.R. 19 giugno 1979, n.348, spetta alla Giunta Municipale.

Art. 5

DOMANDE CONCORRENTI

Per le domande concorrenti vale come norma generale di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

Art. 6

COMUNICAZIONI AL PREFETTO

Copia dei provvedimenti indicati dal penultimo comma dell'art. 13 del d.P.R. 19 giugno 1979, n.348, viene trasmessa al Prefetto a mezzo di Messo comunale.

A comunicazione avvenuta l'organo comunale competente adotta il provvedimento stesso e ne dispone il rilascio all'interessato.

I provvedimenti di diniego di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del d.P.R. 19 giugno 1979, n.348, sono trasmessi al Prefetto a mezzo di Messo comunale.

Pervenuto il parere conforme del Prefetto, il diniego viene comunicato all'interessato a mezzo di Messo comunale.

Art. 7

SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO

La sospensione, l'annullamento e la revoca delle licenze è pronunciata dall'organo comunale competente ai sensi del precedente art. 4.

Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 13 del d.P.R. 19 giugno 1979, n.348, si dà seguito alla richiesta del Prefetto di sospensione, annullamento o revoca solo se accompagnata da specifica ed adeguata motivazione.

Art. 8

COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Gli uffici comunali di cui al precedente art. 3 sono tenuti a segnalare all'anagrafe tributaria il rilascio delle licenze nei casi in cui tale adempimento è obbligatorio per legge.

Art. 9

ATTI DIVERSI DALLE LICE NZE

Le disposizioni di cui agli artt. 2,4,6 e 7 del presente Regolamento, in quanto applicabili, valgono anche nei confronti degli atti relativi alle funzioni previste dai numeri 3,14,16 e 18 dell'art. 13, I comma, del d.P.R. 19 giugno 1979, n.348.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, del Regolamento per l'esecuzione del medesimo, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, e successive modificazioni, nonché delle leggi, statali e regionali, in materia.

Art. 11

NORMA TRANSITORIA

Fino all'entrata in vigore del Regolamento comunale per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, si applicano le corrispondenti disposizioni ministeriali in materia.